

PARTITO LIBERALE ITALIANO

COMITATO DEI GARANTI

PARERE PRO VERITATE

Con nota del 17 marzo 2012, il Segretario Nazionale del PLI ON. Stefano De Luca, al fine di ottenere ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 comma 6, lettere b), d) ed f), apposito parere ha sottoposto all'attenzione del Comitato dei Garanti del PLI il quesito relativo alla validità delle iscrizioni in relazione alle persone che, iscritte per l'anno 2009 e/o 2010 non abbiano poi rinnovato tempestivamente per l'anno 2011 e lo abbiano poi fatto in ritardo (c.d. vecchi iscritti), sia in relazione alle persone che si siano per la prima volta iscritte nel corso del 2011 ed entro il termine del 31 dicembre 2011 (c.d. nuovi iscritti), sia in relazione alle persone che si siano iscritte anche dopo tale data e quindi nel corso del 2012 (c.d. nuovissimi iscritti).

Il superiore quesito assume particolare rilevanza e richiede pronta e puntuale interpretazione per le implicazioni evidenti relative al regolare svolgimento dell'ormai imminente Congresso Nazionale, anche in considerazione del deliberato adottato dal Consiglio Nazionale del PLI nella

seduta del 24 settembre 2011 in ragione della quale
"il tesseramento valido ai fini congressuali sarà
quello sottoscritto entro il 31 dicembre 2011."

* * * * *

Il quesito prospettato pone la problematica relativa
alla regolarità delle iscrizioni con espresso
riferimento al conseguente esercizio dei diritti di
partecipazione alla vita politica del Partito.

Al fine di una compiuta risposta al quesito
prospettato, bisogna preliminarmente evidenziare
quale sia la normativa di riferimento in sede
statutaria e come eventuali deliberati di organi di
partito possano e debbano essere coniugati con le
norme dello Statuto.

Al riguardo, la richiamata delibera del Consiglio
Nazionale del 24 settembre 2011 ha testualmente
previsto che *"il tesseramento valido ai fini
congressuali sarà quello sottoscritto entro il 31
dicembre 2011."*, laddove l'art. 3, comma 11 dello
Statuto testualmente dispone che *"L'iscritto che non
provveda a pagare la quota associativa entro il 28
febbraio dell'anno successivo sarà considerato
automaticamente in mora; in ogni caso, anche prima
di tale data, chi non sia in regola col pagamento
della quota per l'anno in corso non potrà esercitare*

nessuno dei diritti nascenti dalla sua iscrizione al Partito, salvo che non abbia previamente sanato la morosità".

Dal confronto fra le due regolamentazioni sopra richiamate emerge evidentemente in via preliminare l'esigenza di chiarire, in caso di contrasto, quale delle due disposizioni prevalga sull'altra.

In proposito, non vi può essere dubbio che il Consiglio Nazionale non possa esitare deliberazioni che abbiano come effetto quello di apportare modifiche allo Statuto, in quanto, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto, le modifiche statutarie possono essere deliberate *"solo per decisione del Congresso Nazionale previa iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno. Le modifiche sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei componenti del Congresso Nazionale. Il Congresso Nazionale può delegare le modifiche statutarie al Consiglio Nazionale."*

Per quanto sopra non vi è dubbio che la su richiamata delibera del Consiglio Nazionale non può certamente integrare legittima modifica statutaria.

Pertanto, l'interpretazione della stessa in ordine al termine temporale ivi indicato non può certamente indurre a ritenere la previsione di un discrimine

temporale esplicativo di una specifica modalità di iscrizione al Partito contrastante con quanto al riguardo espressamente previsto in sede statutaria.

Ne consegue che, se alla delibera in questione si vuole dare un significato compatibile con la previsione statutaria ed in ossequio al principio della conservazione degli atti, l'unica interpretazione possibile e legittima, in quanto non contrastante con lo Statuto ed anche alla luce del relativo tenore letterale ("*il tesseramento valido ai fini congressuali sarà quello sottoscritto entro il 31 dicembre 2011.*") è che **solo i tesserati regolarmente iscritti entro il 31 dicembre 2011 potranno concorrere a determinare la base numerica per il computo del numero dei delegati spettanti a ciascuna provincia.**

Posto quanto sopra, rimane ora da chiarire quale sia il limite temporale entro il quale l'iscritto, perfezionata la propria iscrizione, possa legittimamente rivendicare l'esercizio dei diritti di partecipazione alla vita politica del Partito.

Al riguardo, nel richiamare l'art. 3, comma 11 dello Statuto, il termine per il rinnovo del tesseramento del 2011 (salvo che per il computo del numero dei delegati spettanti a ciascuna provincia) resta

comunque quello del 28 febbraio 2012, e pertanto il c.d. vecchio iscritto continua ad essere tale anche se non ha pagato entro tale termine la quota associativa, e tuttavia non può esercitare i diritti nascenti dallo Statuto (anche ai fini dell'elettorato attivo e passivo e delle cariche eventualmente ricoperte) sino a quando non abbia sanato la morosità, cosa che può fare in qualsiasi momento, anche dopo il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è insorta la morosità.

La superiore interpretazione trova conferma nell'espressione letterale del seguente capoverso della norma richiamata, laddove si dispone che *" in ogni caso, anche prima di tale data (28 febbraio), chi non sia in regola col pagamento della quota per l'anno in corso non potrà esercitare nessuno dei diritti nascenti dalla sua iscrizione al Partito, salvo che non abbia previamente sanato la morosità"*.

Ciò significa che è la sola sanatoria della morosità, a prescindere dal momento in cui ciò si perfeziona (*"in ogni caso"* - *"anche prima di tale data"* - quindi evidentemente anche dopo) a rappresentare l'unica condizione discriminante rispetto al possibile esercizio dei diritti nascenti

dall'iscrizione al Partito.

Quanto sopra è confermato anche dalla circostanza che l'unica eccezione al superiore regime è quella che si verifica allorché l'iscritto moroso sia stato nel frattempo dichiarato decaduto, ai sensi dell'**art. 3, comma 12**, dello Statuto, per il quale;
"L'organo territorialmente competente, se regolarmente costituito, può dichiarare la decadenza dell'iscritto".

In proposito, l'**art. 19.5** dello Statuto stabilisce che:*"La morosità ai sensi del presente Statuto viene considerata causa di decadenza e viene dichiarata dalla Direzione Provinciale territorialmente competente, contro cui l'interessato può proporre ricorso al Comitato dei Garanti entro trenta giorni dalla comunicazione"*, mentre l'**art. 18, comma 6, lettera e)**, stabilisce che il Comitato dei Garanti è competente a *"decidere sulle opposizioni avverso le dichiarazioni di decadenza per morosità"*: da ciò consegue che l'iscritto moroso, che tale sia stato dichiarato, ha un solo un modo per essere reintegrato nei suoi diritti, e cioè quello di presentare ricorso al Comitato dei Garanti, deducendo eventuali errori di fatto in ordine all'effettività della sua iscrizione.

Per altro, l'**art. 3, comma 13**, dello Statuto stabilisce che "In caso di dichiarazione di decadenza per morosità, l'ex iscritto che volesse nuovamente iscriversi al Partito dovrà presentare una nuova domanda e sanare le morosità maturate sino al momento della decadenza; in mancanza non si darà corso all'iscrizione"; tale norma conferma ulteriormente che l'iscritto che sia stato dichiarato moroso va considerato fuori dal partito, almeno sino a quando, ricorrendone le condizioni, non sia stato nuovamente ammesso; ed in tal caso si verifica anche, inevitabilmente, la definitiva decadenza da eventuali cariche originariamente ricoperte, salvo che non gli vengano nuovamente attribuite con apposita deliberazione dell'organo competente.

Quanto ai c.d. iscritti nuovissimi (e cioè quelli iscritti per la prima volta dopo il 31 dicembre 2012), pur non dovendo essere calcolati ai fini del computo dei delegati spettanti a ciascuna provincia ai sensi dell'**art. 9, commi 2 e 3**, dello Statuto, non per questo possono essere esclusi dalla vita di partito per gli eventi successivi alla loro iscrizione, ed in particolare ai fini della partecipazione alle assemblee provinciali (**art. 24**,

comma 2, Statuto), per il quale "Al Congresso Provinciale possono partecipare, con diritto di voto, tutti gli iscritti al Partito della provincia", posto che i loro diritti continuano ad originare dal mero fatto dell'iscrizione acquisita secondo le procedure di cui all'art. 3 dello Statuto.

In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni sia in ragione del tenore letterale della deliberazione consiliare del 24 settembre 2011, sia in applicazione delle vigenti norme statutarie (che la deliberazione consiliare non poteva comunque modificare), l'interpretazione più corretta in materia sembra essere la seguente:

✓ la deliberazione adottata dal Consiglio Nazionale del PLI nella seduta del 24.09.2011 deve intendersi riferita ai soli fini del calcolo del numero dei delegati congressuali spettanti a ciascuna provincia, ai sensi dell'**art. 9, commi 2 e 3**, dello Statuto;

✓ la qualità di iscritto, e quindi la possibilità di partecipare all'attività di Partito in ogni sua possibile espressione (in particolare, il diritto di elettorato attivo e passivo e l'eventuale permanenza negli organi di cui già

si faccia parte), continua ad essere regolata dall'art. 3, commi 11 e segg., dello Statuto;

✓ resta fermo il diritto per **tutti gli iscritti** (vecchi, nuovi e nuovissimi), purché non in mora al momento della riunione di che trattasi, di partecipare alla vita di partito e quindi anche alle relative assemblee, con diritto di elettorato attivo e passivo;

✓ i vecchi iscritti che siano titolari di incarichi di partito possono validamente esercitare il loro ufficio purché non siano in mora al momento in cui si riunisce l'organo di cui facciano parte;

✓ i vecchi iscritti che siano titolari di incarichi di partito, per i quali sia intervenuta dichiarazione di decadenza per morosità ad opera dell'organo territorialmente competente, decadono definitivamente dall'incarico ricoperto a partire dal momento della dichiarazione di morosità.

* * * * *


Nei termini di cui sopra è il parere degli scriventi che si rende in favore del Segretario Nazionale del PLI su sua espressa richiesta per tutti gli usi consentiti da vigente Statuto.

Roma 21 marzo 2012

Guido D'Amico Presidente

Enrico Morbelli Componente

Alberto Marchetti Componente



Handwritten signatures of Guido D'Amico, Enrico Morbelli, and Alberto Marchetti.